



Provincia di Modena
Comune di Bomperto
 via Per Modena, 7
 41030 BOMPORTO

www.comune.bomperto.mo.it

Bomperto

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Non adottato

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	NO
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	NO
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

PERMEABILITÀ DEI SUOLI

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 1° marzo 2004

Art. 53 - Superficie Permeabile

La superficie permeabile SP di un lotto è la porzione (inedificata) di questo che viene lasciata priva di pavimentazioni o di altri manufatti che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

Sono considerate permeabili quelle superfici realizzate con i seguenti materiali:

- a. Ghiaia - grado di permeabilità pari al 100%;
- b. Grigliati alveolari in polietilene o altro materiale plastico riciclato, con riempimento di terreno vegetale misto a torba (cd. "prato armato") - grado di permeabilità pari al 100%;
- c. Grigliati alveolari in cls posato a secco, con riempimento di terreno vegetale o ghiaietto - grado di permeabilità pari all' 80%;
- d. Pavimentazioni in masselli autobloccanti di cls, posati a secco - grado di permeabilità pari al 50%;
- e. Pavimentazioni continue in conglomerato bituminoso o cementizio e pavimentazioni in pietra naturale o artificiale posate a malta sono da considerarsi impermeabili.

Gli strumenti urbanistici e/o i regolamenti comunali fissano, ove del caso, a seconda della zona e dell'uso, l'incidenza minima percentuale che deve essere attribuita alla SP nei progetti di sistemazione delle aree cortilive; analogamente, ne fissano la minima dotazione di alberature di alto fusto.

Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, variante specifica approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 12 del 18 febbraio 2005

Art. 38 - Zona B1: residenziale edificata e di completamento

... 6. Disposizioni specifiche per la qualità ambientale:

- i parcheggi di tipo P1 dovranno essere realizzati con pavimentazioni di tipo filtrante;
- la superficie impermeabilizzata, costituita dall'edificio e dagli spazi cortilivi pavimentati non potrà superare il 60% della Sf fatto salvo l'ampliamento di edifici esistenti.

In tutti gli interventi dovranno essere salvaguardati gli elementi vegetazionali presenti; eventuali abbattimenti di alberi sono condizionati al parere del Servizio Ambiente ed alla messa a dimora di ugual numero di alberi nel medesimo lotto.

Art. 40 bis - Zona B4 - residenziale di ristrutturazione urbanistica

... 6. Disposizioni specifiche per la qualità ambientale:

- parcheggi di tipo P1 dovranno essere realizzati con pavimentazioni di tipo filtrante;
- la superficie impermeabilizzata, costituita dall'edificio e dagli spazi cortilivi pavimentati non potrà superare il 60% della Sf fatto salvo l'ampliamento di edifici esistenti.

In tutti gli interventi dovranno essere salvaguardati gli elementi vegetazionali presenti; eventuali abbattimenti di alberi sono condizionati al parere del Servizio Ambiente ed alla messa a dimora di ugual numero di alberi nel medesimo lotto.

Art. 43 - Disposizioni generali per le zone D1 - D2 - D3 - D4 - D5.

Le zone produttive di cui al presente articolo dovranno inoltre attenersi alle seguenti disposizioni specifiche per la riqualificazione ambientale:

- la superficie impermeabilizzata, costituita dall'edificio e dagli spazi cortilivi pavimentati, non potrà superare il 80% della Sf;
- nella superficie non impermeabile possono essere compresi i parcheggi di tipo P3, se eseguiti con pavimentazione di tipo filtrante;

USO DEL VERDE

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 1° marzo 2004

Art. 89 - Allestimento del verde

Gli interventi di allestimento del verde riguardano le sistemazioni a parco e giardino, comprese quelle dei cortili con presenza di verde, nei casi in cui queste costituiscono un intervento autonomo (non facente parte, cioè, di una più complessa opera edilizia regolata da una specifica procedura), ed hanno tuttavia una loro rilevanza per dimensione ed impatto visivo-paesaggistico; e come tali sono anche classificate nel relativo Piano comunale, quando esistente.

Gli interventi di allestimento del verde debbono rispettare le norme del regolamento comunale del verde.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, variante specifica approvata con Delibera Giunta Provinciale n. 12 del 18 febbraio 2005

Art. 36 - Zona A2: di tutela di ville, parchi e giardini.

5. E' prescritto il mantenimento delle alberature esistenti, il restauro e risanamento conservativo delle aree di pertinenza di pregio e degli spazi storicamente liberi.

6. Fermo restando il rispetto delle alberature di alto fusto o di pregio, sono consentite eventuali modifiche all'attuale stato dei luoghi esclusivamente sulla base di una approfondita analisi filologica tesa alla ricostruzione organica di assetti dei luoghi stessi storicamente documentati.

7. In ogni caso l'eventuale abbattimento di alberature, le modificazioni dell'architettura dei giardini, l'inserimento di nuovi elementi nella sistemazione delle superfici e nell'arredo configurano comunque una modificazione allo stato dei luoghi subordinato al rilascio di specifica autorizzazione.

Art. 38 - Zona B1: residenziale edificata e di completamento

Verde privato e/o condominiale = 10 mq/30mq. di Su, fatto salvo l'ampliamento di edifici esistenti.

... 6. Disposizioni specifiche per la qualità ambientale:

In tutti gli interventi dovranno essere salvaguardati gli elementi vegetazionali presenti; eventuali abbattimenti di alberi sono condizionati al parere del Servizio Ambiente ed alla messa a dimora di ugual numero di alberi nel medesimo lotto.

Art 40 bis - Zona B4 - residenziale di ristrutturazione urbanistica

Verde privato e/o condominiale = 10mq/30mq. di Su fatto salvo l'ampliamento di edifici esistenti.

Art. 41 - Zona C - residenziale di espansione

... 15 mq/30mq di Su per aree attrezzate a verde pubblico.

Art. 43 - disposizioni generali per le zone D1 - D2 - D3 - D4 - D5.

Le zone produttive di cui al presente articolo dovranno inoltre attenersi alle seguenti

disposizioni specifiche per la riqualificazione ambientale:

- nella parte minima obbligatoria di superficie non impermeabilizzata dovranno essere messi a dimora alberature dei tipi indicati dall'Art. 79 delle presenti norme nella misura minima di 1 pianta/75 mq. di superficie non impermeabile;
- qualora nelle tavole di P.R.G. sia contemplata la realizzazione di "fasce arboree" da realizzarsi all'interno delle aree di pertinenza di insediamenti esistenti o previsti, la disposizione della superficie minima di cui al punto a) precedente dovrà rispettare l'indicazione grafica di P.R.G.. In tal caso, i tipo di essenze e la disposizione delle medesime saranno dettati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 45 - Zone D2 per attrezzature tecnico-distributive e artigianato di servizio di espansione

... Cessioni di aree di S2 (urbanizzazione secondaria): 15% di St di cui 5% per parcheggi pubblici (P2) e 10% per verde pubblico.

Art. 47- Zone D4 - industriali e artigianali di espansione

... Cessione di aree di S2 (urbanizzazione secondaria): come da indicazione grafica delle Tavole 5.A.2 - 5.B.3 - 5.B.4 - 5.C.5 di zonizzazione di dettaglio - scala 1:2.000 e comunque in misura non inferiore al 15% di St. di cui 5% per parcheggi pubblici (P2) e 10% per verde pubblico.

Art. 49 - Zone D6 - per attività commerciali e direzionali

... Nella formazione dei suddetti Piano Particolareggiati si applicano i seguenti parametri:

- Aree per opere di S2 (urbanizzazione secondaria): 100% della superficie utile, di cui almeno 40% per parcheggi pubblici e la restante superficie per verde pubblico alberato e attrezzato;

Art. 50 - Zone D7 - per attrezzature ricettive e complementari

... 4. Il P.R.G. si attua per intervento urbanistico preventivo (piano particolareggiato di iniziativa privata) esteso all'intera superficie dei singoli comparti individuati sulle tavole di piano applicando i seguenti parametri:

- aree per urbanizzazione secondaria: 100% della superficie utile di cui almeno 40% per parcheggi pubblici e la restante superficie per verde pubblico alberato e attrezzature;

Art. 73 - Zone omogenee "F1" per attrezzature pubbliche di interesse generale

... Disposizioni specifiche per la qualità ambientale degli spazi esterni:

- le alberature esistenti dotate delle caratteristiche di cui all'art. 79 non potranno essere abbattute.

Art. 79 - Tutela di elementi di interesse vegetazionale

L'abbattimento di alberi di alto fusto, la distruzione di siepi spontanee e la modificazione di impianti colturali aventi carattere "monumentale" di interesse paesaggistico-ambientale, è considerato un intervento sottoposto ad autorizzazione, come tale, soggetto a particolari prescrizioni e limitazioni.

Ai fini dell'applicazione della presente normativa sono sottoposti a particolare tutela i singoli esemplari e le formazioni costituenti vegetazione spontanea ripariale. Sono inoltre sottoposte a tutela le seguenti categorie di alberature:

- esemplari arborei, anche singoli, il cui tronco, misurato a ml. 1,20 da piano di campagna, presenti un diametro superiore a ml. 0,30;
- viali e filari che abbiano esplicito carattere di tipicità in riferimento alle tradizioni locali;
- le siepi e più in generale le associazioni arboree ed arbustive spontanee, costituite da essenze autoctone; tra gli ambiti di particolare tutela, e nei quali ogni intervento è sottoposto a regime autorizzativo, sono compresi i corsi d'acqua. L'ambito di protezione è da intendersi dai piede esterno degli argini ove presenti o da 1,00 m. dal bordo esterno delle scarpate.

Art. 103 - Parametri edilizi-urbanistici dei casi di intervento di piantumazione di essenze arboree ed arbustive

A seguito di qualsiasi intervento edilizio, con esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria e di modifiche interne, occorre procedere alla piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive su aree pari o superiori all'1 % della superficie fondiaria dell'unità aziendale, inoltre è richiesta la piantumazione di 1 mq. di essenze arboree e/o arbustive per ogni mq. di superficie utile oggetto di concessione edilizia. L'intervento di piantumazione può essere realizzato sia dal proprietario dei terreni eventualmente stralciati, sia dal proprietario dei fabbricati da recuperare. Il richiedente la prima concessione edilizia dovrà farsi carico della progettazione e sistemazione delle aree da piantumare, restando nei confronti del Comune l'unico garante del rispetto della presente normativa.

Le aree o fasce di piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive dovranno essere, di norma, reperite all'esterno del perimetro dell'insediamento rurale, preferibilmente lungo il confine del fondo agricolo, lungo i corsi d'acqua o all'interno delle zone agricole di tutela dei caratteri ambientali dei Fiumi Secchia e Panaro e Canale Naviglio, delle zone agricole di rispetto dei corsi d'acqua.

Le nuove piantumazioni dovranno essere formate scegliendo essenze autoctone o naturalizzate.

Le eventuali aree già piantumate o i singoli esemplari arborei ed arbustivi, compresi quelli inseriti nel perimetro dell'insediamento rurale, potranno essere portate a deduzione della quota di cui sopra.

La progettazione di dette aree dovrà avvenire secondo le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'articolo 123 delle presenti norme.

La dotazione di verde aggiuntiva dovrà essere reperita una sola volta nell'arco di validità delle presenti norme, anche se gli interventi sono più di uno, e dovrà essere approntata prima della fine dei lavori del primo intervento edilizio autorizzato/concesso.

Art. 125 - Criteri progettuali per la piantumazione di nuove essenze arboree ed arbustive

La nuova piantumazione dovrà ispirarsi alla più accurata progettazione ambientale in relazione alle preesistenze sul fondo agricolo oggetto di intervento e sulle aree confinanti; sarà eseguita nel rispetto dei seguenti elementi:

- privilegiare i criteri di sviluppo dei sistemi arborei presenti, quali filari, bordure o siepi, prevedendo il loro equilibrato incremento;
- riferirsi alle preesistenze storiche del territorio alberato presente nelle zone agricole padano - modenesi, quali parchi padronali, piantate alberate, filari arborei od arbustivi, ecc.

* Per l'USO DEL VERDE, si veda anche il **Regolamento del Verde approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 24 ottobre 1996**